



Città di Melegnano
Città Metropolitana di Milano

Assessorato all'Ambiente

**Regolamento d'uso
del verde pubblico**

(Approvato con deliberazione C.C. n.125 del 04.12.1997)

(Modificato con deliberazione C.C. n. 88 del 30.10.2018)

REGOLAMENTO D'USO DEL VERDE PUBBLICO

ART. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1** Il presente Regolamento disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi pubblici siti nel Comune di Melegnano così elencati:
- a) parchi e giardini comunali
 - b) alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere
 - c) spazi verdi a corredo di servizi pubblici
 - d) spazi di proprietà comunale, destinati a verde o servizi affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale
 - e) aree cani
 - f) aree verdi private ad uso pubblico

ART. 2) DISPOSIZIONI GENERALI

- 2.1** Le norme del presente regolamento hanno lo scopo di promuovere il corretto utilizzo degli spazi verdi pubblici al fine di garantire e promuovere la loro funzione sociale, ricreativa e didattica, garantendo a tutti i cittadini il tranquillo godimento degli spazi verdi salvaguardando nel contempo l'ambiente dai possibili danni derivati da cattivo uso.
- 2.2** La fruizione e l'uso degli spazi verdi sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge, dal presente Regolamento, dalle Delibere di applicazione dello stesso e dalle disposizioni dei competenti Uffici Comunali.
- 2.3** L'osservanza delle disposizioni relative all'ambito di applicazione del presente regolamento viene demandata ad un responsabile comunale, individuato dal responsabile dell'Area organizzativa competente. Per gli spazi annessi a strutture di servizi pubblici il Responsabile coincide con il dirigente della struttura. Per gli spazi dati in concessione, il Responsabile è scelto dal concessionario con l'assenso dell'Amministrazione.
- 2.4** Nello specifico, compito del Responsabile è:
1. assicurare la corretta gestione degli spazi verdi;
 2. provvedere alla vigilanza, avvalendosi della collaborazione della Polizia Locale, sulla corretta fruizione del verde;
 3. accogliere segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla gestione e manutenzione degli stessi spazi.

2.5 Gli spazi verdi non recintati sono fruibili nell'arco delle ventiquattro ore.

I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari definiti con apposita ordinanza e opportunamente segnalati.

L'apertura e la chiusura dei parchi pubblici può essere demandata ad associazioni o privati debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, che si assumano la sola responsabilità dell'osservanza degli orari stabiliti dall'Amministrazione stessa.

ART. 3) DIVIETI e LIMITAZIONI

3.1 Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi pubblici è vietato:

- 1) L'accesso, la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati. Alle categorie di veicoli di seguito elencate è consentito il transito esclusivamente su viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi, a velocità moderata, salvo diverse esigenze di seguito indicate:
 - mezzi di soccorso,
 - mezzi di vigilanza in servizio opportunamente identificabili,
 - motocarrozze a trazione elettrica per il trasporto di persone diversamente abili,
 - mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti,
 - mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni rilasciate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale e in fasce orarie preventivamente definite,
 - mezzi a servizio di attività commerciali fisse ubicate presso le aree verdi pubbliche, in possesso di prescritte autorizzazioni preventivamente definite, e limitatamente al servizio di fornitura di notevoli quantità di merci ed in fasce orarie definite (di norma dovranno sostare al di fuori dell'area verde e trasportare la merce con appositi carrelli),
 - mezzi dotati di specifico permesso rilasciato dall'Amministrazione Comunale a fronte di specifiche richieste per manifestazioni, eventi, attività ricreative, commerciali, culturali, scientifiche ect. (l'autorizzazione indicherà il percorso e fasce orarie che saranno vincolanti).
- 2) Gettare rifiuti e mozziconi di sigaretta al di fuori dei contenitori di raccolta predisposti. Ove presente, dovrà essere rispettata la raccolta differenziata.
- 3) Imbrattare, deturpare e rimuovere segnaletiche o manufatti presenti, nonché far uso delle strutture in modo difforme alla loro destinazione.
- 4) Scavare nel terreno e asportare terra.
- 5) Estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cotica erbosa, le specie arboree e arbustive.
- 6) Appendere a piante, arbusti e alle attrezzature del verde oggetti di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici salvo aver ottenuto autorizzazione specifica dagli uffici competenti.
- 7) Versare sul suolo e nelle acque sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo.

- 8) Campeggiare, pernottare ed accendere fuochi, approntare barbecue, lanciare o depositare corpi esplosivi, giochi pirotecnici
- 9) Effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di oggetti in genere.
- 10) Catturare o molestare animali selvatici, rimuovere e danneggiare i nidi degli uccelli, i nidi degli insetti, le tane degli animali selvatici presenti, l'habitat o i manufatti collocati a protezione della fauna.
- 11) Introdurre o abbandonare animali (compresi pesci e tartarughe).
- 12) Distribuire cibo e nutrire gli animali selvatici presenti, poiché tale pratica costituisce un danno per gli animali stessi oltre a favorire la proliferazione di specie infestanti.
- 13) Introdurre materiale vegetale (semi, talee, piante erbacee, arbustive e arboree) senza autorizzazione degli Uffici Comunali competenti.
- 14) non raccogliere le eventuali deiezioni e non essere in possesso di strumento per raccogliere escrementi dei cani e di bottiglietta di acqua per pulire lo spazio lordato dalle urine al fine di eliminare le tracce visibili e di impedire odori sgradevoli.
- 15) Condurre i cani senza guinzaglio (fatto salvo quanto indicato all'art. 4). È responsabilità dei conduttori, in qualsiasi area, evitare comportamenti aggressivi e molesti da parte dei cani. Gli Agenti di Vigilanza, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, possono disporre l'immediato allontanamento degli animali dallo spazio verde.
- 16) Soddisfare le necessità corporali.
- 17) Il gioco del calcio ai bambini di età superiore a 10 anni in zone ove vi è presenza di persone, giostrine e panchine e in zone limitrofe a edifici di pregio storico-architettonico.
- 18) Arrecare danni ad arredi urbani, giochi ed attrezzature.

3.2 Il transito di biciclette (comprese quelle a pedalata assistita a motore spento), o altri mezzi non motorizzati è consentito, esclusivamente su viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta, a velocità moderate e comunque senza procurare pericolo o disturbo alla libera fruizione degli spazi.

3.3 Lo svolgimento di manifestazioni sportive, ludiche, di spettacolo e commerciali sono consentite previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio, unicamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di adottare tutti i comportamenti necessari a prevenire danni al sito assegnato e l'obbligo di pulizia e totale ripristino della zona alle condizioni esistenti al momento dell'autorizzazione. L'autorizzazione potrà prevedere il versamento di apposita cauzione, determinata dal competente Ufficio comunale.

3.4 Nei parchi cittadini, all'interno delle aree adibite ai giochi per bambini, è vietato fumare, e consumare bevande alcoliche e introdurre cani.

L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica nel parco giochi per informare gli utenti dei principali divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

- 3.5** Il gioco dei bambini sino a 12 anni è consentito nelle aree verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.
Le attrezzature per il gioco devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.
Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è sottoposto alla sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia, e comunque la sorveglianza può essere esercitata da tutti gli adulti presenti nell'area.
- 3.6** L'attività sportiva di gruppo o individuale può essere praticata negli spazi consentiti in modo conforme alle attrezzature.
- 3.7** Accesso di animali d'affezione nel cimitero cittadino. Disposizione transitoria.
Nelle more dell'aggiornamento del Regolamento di Polizia Mortuaria, l'ingresso al cimitero cittadino è consentito a piccoli animali d'affezione, nell'apposito trasportino e ai cani se tenuti al guinzaglio, quelli di media e di grossa taglia devono anche essere muniti di museruola. Il conduttore dell'animale deve adottare tutte le cautele per non arrecare disturbo ai visitatori e per non imbrattare i luoghi.

ART. 4) AREE CANI

- 4.1** Sono individuate nel territorio comunale specifiche aree destinate all'attività motoria dei cani in libertà. In tali spazi i cani potranno essere lasciati liberi e privi di museruola, ma dovranno essere comunque sottoposti al controllo del conduttore, che dovrà prevenire comportamenti aggressivi e molesti, eventuali danni a persone, altri animali o cose. Qualora il conduttore non riesca a controllare il corretto comportamento del cane, entrambi dovranno allontanarsi dall'area.
- 4.2** Il cane soggetto a ordinanza da parte del Dipartimento Veterinario dell'ATS per potenziale pericolosità, potrà essere lasciato libero nelle aree cani, solo quando all'interno non siano presenti altri animali.
- 4.3** E' fatto obbligo al conduttore di asportare gli escrementi degli animali lui affidati, è fatto inoltre obbligo di portare con se strumento idoneo per la rimozione delle deiezioni e bottiglietta di acqua per pulire lo spazio lordato dalle urine al fine di eliminare le tracce visibili e di impedire odori sgradevoli.
- 4.4** Onde non arrecare danno o pericolo ai frequentatori delle aree per i cani, coloro che li hanno in custodia devono controllare che i loro animali non scavino buche. Il conduttore è responsabile di qualsiasi danno ed è tenuto a ripristinare immediatamente il fondo.
- 4.5** E' altresì responsabilità del conduttore, prima di lasciare libero il cane, di verificare che tutti gli accessi siano chiusi o non vi siano varchi che possano permettere la fuga o allontanamento degli animali.

ART. 5) CONTRIBUTI VOLONTARI

- 5.1** L'Amministrazione Comunale promuove la collaborazione e la sponsorizzazione dei cittadini, in forma singola o associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi nei modi previsti da specifiche convenzioni.

- 5.2** Con il termine 'collaborazione' si intende una forma di affidamento con conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali, svolta da privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa.
- 5.3.** Con il termine 'sponsorizzazione' si intende la conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o di arredo urbano, interventi che sono svolti a proprie spese da soggetti privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa in cambio della concessione della visibilità del proprio logo/marchio commerciale su uno o più cartelli realizzati e collocati sull'area oggetto dell'intervento, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.
- 5.4.** La collaborazione e la sponsorizzazione sono regolate da appositi contratti stipulati, per ogni singolo caso, dalla competente Area comunale e sottoscritti dalle parti.

ART. 6) ATTIVITA' VOLONTARIE

Le attività volontarie che si effettuano sulle aree verdi pubbliche sono organizzate e controllate con le seguenti modalità:

- a. i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il competente Ufficio comunale, a cui compete anche la verifica della corretta realizzazione degli interventi effettuati, manlevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
- b. gli interventi continuati nel tempo, finalizzati alla manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti, devono costituire oggetto di appositi atti stipulati tra l'Amministrazione Comunale e i volontari/associazioni che eseguiranno tali interventi;
- c. le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione fra l'Amministrazione Comunale e il proponente volontario/associazioni.

Art. 7) ORTI URBANI E GIARDINI CONDIVISI

- 7.1.** Le aree oggetto del presente articolo saranno individuate dall'Amministrazione Comunale ed assegnate previa pubblicazione di avviso pubblico.
- 7.2** Gli orti urbani sono una delle espressioni del verde pubblico che l'Amministrazione Comunale realizza sul territorio per assegnare le particelle ortive in godimento ai cittadini, che attraverso il loro lavoro costruiscono socialità e reti di comunità e partecipano al percorso di gestione e di costruzione del sistema del verde e dei parchi pubblici, secondo i programmi di gestione e sviluppo dell'Amministrazione Comunale.
- Nelle particelle ortive assegnate, che dovranno essere dotate di acqua per l'irrigazione non necessariamente potabile, si applica quanto previsto nel presente Regolamento.
- Gli spazi comuni e attrezzati sono fruibili da tutti i cittadini. Qualora ce ne fosse bisogno al fine di disincentivare atti vandalici o furti, gli orti urbani potranno essere dotati di strumenti di vigilanza e controllo.

In occasione dell'istituzione degli orti urbani potranno essere definite ulteriori e più specifiche regolamentazioni di assegnazione e gestione.

7.3. Oltre a tutelare il verde esistente, l'Amministrazione Comunale promuove la rinaturalizzazione di aree pubbliche abbandonate e/o degradate.

Una delle modalità è rappresentata dai giardini condivisi, attraverso i quali si coniuga la riqualificazione di queste aree con il coinvolgimento dei cittadini nel processo di recupero delle stesse attraverso progetti di natura sociale.

La gestione è frutto di una attività collettiva e concertata; sono luoghi aperti che incoraggiano l'interazione tra le generazioni e le culture, creando relazioni tra le diverse realtà presenti nel quartiere.

ART. 8) SANZIONI

8.1 Salvo nel caso in cui l'infrazione sia contemplata dalla Legge come reato, le violazioni delle disposizioni di cui sopra sono punite con ammenda pecuniaria specificata come segue:

Articolo	Descrizione	Sanzione (valori minimi e massimi)
3.1 1)	Transito e sosta di mezzi motorizzati non autorizzati o al di fuori dei percorsi autorizzati	da 40 a 240
3.1 2)	Abbandono rifiuti fuori dai cestini	da 60 a 360
3.1. 3)	imbrattare, deturpare e rimuovere segnaletiche o manufatti presenti, nonché far uso delle strutture in modo difforme alla loro destinazione	da 60 a 360
3.1 4)	Asporto terra e cotica erbosa	da 25 a 150
3.1 5)	Estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cotica erbosa, le specie arboree ed arbustive	da 40 a 240
3.1 6)	Affissione cartelli, lacci o altro agli alberi, salvo specifica autorizzazione;	da 40 a 240
3.1 7)	versare sul suolo o nelle acque sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo	da 75 a 450
3.1 8)	campeggiare, pernottare ed accendere fuochi, lanciare o depositare corpi esplosivi, giochi pirotecnici	da 40 a 240
3.1 9)	effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di oggetti in genere	da 40 a 240
3.1 10)	catturare o molestare animali selvatici, rimuovere e danneggiare i nidi degli uccelli, i nidi degli insetti, le tane degli animali selvatici presenti, l'habitat o i manufatti collocati a protezione della fauna;	da 75 a 450
3.1 11)	introdurre o abbandonare animali (compresi pesci e tartarughe)	da 40 a 240
3.1 12)	distribuire cibo e nutrire gli animali selvatici presenti	da 25 a 150
3.1 13)	introdurre materiale vegetale	da 25 a 150

3.1 14) 3.7 4.3	Mancata asportazione degli escrementi dei cani o mancato possesso di strumenti per la raccolta e di bottiglietta di acqua per pulire lo spazio lordato dalle urine	da 40 a 240
3.1 15)	Condurre i cani senza guinzaglio in zone interdette	da 60 a 360
3.1 16)	Soddisfare le necessità corporali al di fuori dei servizi igienici	da 40 a 240
3.1 18)	Danni ad arredi urbani ed attrezzature (oltre pagamento dei danni)	da 25 a 150
3.2	Circolare con biciclette o mezzi non motorizzati a velocità tale da procurare pericolo, ovvero fuori da viali, strade e percorsi asfaltati o interra battuta	da 25 a 150
3.3	Esercitare attività sportive, commerciali e di spettacolo senza autorizzazione	da 40 a 240
3.4	Violazione del divieto di fumo	da 40 a 240
3.4	Violazione del divieto di consumare bevande alcoliche	da 40 a 240
3.5	Utilizzare le attrezzature per il gioco da parte di bambini di età superiore a 12 anni o a quella indicata sulle attrezzature stesse	da 25 a 150
3.6 3.1 17)	Esercitare attività sportiva di gruppo o individuale al di fuori degli spazi attrezzati specificamente destinati causando danni al patrimonio e alle persone	da 25 a 150
4.2	Lasciare libero un cane potenzialmente pericoloso nelle aree cani, salvo quando all'interno non siano presenti altri animali	da 60 a 360
4.4	Mancare nel controllo, da parte dei conduttori, affinché i loro animali non scavino buche nelle aree cani	da 25 a 150